



**COMUNE DI NEIRONE**  
**Città Metropolitana di Genova**

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE  
DI RATEIZZAZIONI DI TRIBUTI  
COMUNALI ARRETRATI**

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 5 del 30/03/2017)

# **INDICE**

- **ART. 1**            **OGGETTO DELLE DISPOSIZIONI**
- **ART. 2**            **AMBITO DI APPLICAZIONE**
- **ART. 3**            **CRITERI DI AMMISSIONE AL BENEFICIO DELLA  
RATEIZZAZIONE**
- **ART. 4**            **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**
- **ART. 5**            **TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI  
RATEIZZAZIONE E            SCADENZA DELLE RATE**
- **ART. 6**            **PROCEDIMENTO**
- **ART. 7**            **PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO**
- **ART. 8**            **INTERESSI**
- **ART. 9**            **DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE**

### **ART. 1 – Oggetto delle disposizioni**

Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 per disciplinare le rateizzazioni di pagamento dei carichi arretrati di tributi comunali risultanti da avvisi di accertamento o ingiunzioni fiscali/cartelle esattoriali derivanti da riscossione coattiva.

### **ART. 2 – Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche:
  - ai tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato;
  - in caso di definizione agevolata delle sanzioni;
  - all'istituto dell'accertamento con adesione.
2. La rateizzazione non può essere accordata:
  - quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad euro 200,00;
  - quando è iniziata la procedura esecutiva ovvero il pignoramento mobiliare o immobiliare o il fermo amministrativo;
  - quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, ai sensi dell'art. 5 - comma 6 - del presente capitolo.
3. Competente all'applicazione delle presenti disposizioni è il Funzionario responsabile del tributo, responsabile dell'entrata di cui si chiede la rateizzazione, oppure il Concessionario incaricato della riscossione.

### **ART. 3 – Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione**

1. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso, su richiesta del contribuente, che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi di seguito indicati:
  - lo stato di salute proprio o dei familiari;
  - altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
  - altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito.
2. Il carico di tributi arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo non inferiori ad euro 50,00 nei seguenti limiti:
  - a. fino ad un massimo di 12 mesi: per importi da euro 201,00 ad euro 2.500,00 senza fideiussione;
  - b. fino ad un massimo di 24 mesi: per importi da euro 2.501,00 ad euro 5.000,00 con fideiussione;
  - c. fino ad un massimo di 36 mesi: per importi superiori ad euro 5.001,00 con fideiussione.

Le concessioni di rateizzazioni, come precisato alle lettere b) e c), sono subordinate alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria assicurativa stipulata con primaria compagnia o fideiussione bancaria, avente la durata di tutto il periodo della rateizzazione aumentato di un semestre.

La garanzia di cui al precedente comma deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune creditore.

3. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso

le soglie d'importo di cui al comma 2 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.

4. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente Regolamento o antecedenti, ai fini della sola garanzia, il limite di cui al comma 2 deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere;

5. Nel caso in cui il contribuente richieda rateizzazioni riferite a tributi diversi ai sensi del presente Regolamento, ai fini della sola garanzia, il limite di cui al comma 2 deve essere valutato tenendo conto della sommatoria totale delle rateizzazioni richieste.

#### **Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda**

1. La domanda di rateizzazione deve essere presentata all'ufficio competente in materia di gestione del tributo di cui si chiede la rateizzazione o al concessionario.

2. La domanda può essere consegnata direttamente dal richiedente allo sportello del Protocollo generale, oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata, allegando copia fotostatica di un documento di identità.

La domanda dovrà contenere:

a) L'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;

b) L'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, ingiunzione fiscale, ecc);

c) La dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito;

3. Alla stessa dovrà essere allegata dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) relativa all'ultimo anno d'imposta utile oppure ogni altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente regolamento.

4. Le Ditte dovranno presentare la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o bilancio approvato.

#### **Art. 5 – Termini di presentazione della domanda di rateizzazione e scadenza delle rate**

1. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto (60 giorni dalla data di avvenuta notifica dell'atto). La prima rata deve essere versata, di norma, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso. Sulle rate successive sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.

2. La domanda di rateizzazione in caso di avviso di accertamento definitivo, deve essere presentata prima dell'avvio della riscossione coattiva. In tale ipotesi la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di emissione dell'avviso di accertamento. Il periodo di dilazione decorre dalla data di definitività dell'atto di accertamento, pertanto la relativa rateizzazione potrà essere accordata solo per il periodo che ancora residua rispetto al limite massimo di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Regolamento.

3. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto: in caso di accoglimento, la prima rata deve essere versata entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione; in caso di diniego, la prima rata deve essere versata entro i termini di definitività dell'atto. Sull'importo delle rate successive alla prima sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.

4. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale/cartella esattoriale derivante da riscossione coattiva non ancora definitiva, deve essere presentata entro i termini di definitività della stessa e la prima rata deve essere versata entro 60 giorni dalla sua notifica; sulle rate successive sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.

5. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale/cartella esattoriale derivante da riscossione coattiva già divenuta definitiva, deve essere

presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive e la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati a decorrere dal giorno successivo rispetto a quello già considerato in sede di formazione dell'ingiunzione fiscale/cartella esattoriale.

6. Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di due rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima. Pertanto, l'intero importo residuo comunque non versato, è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento esistente per la riscossione coattiva.

7. Nelle ipotesi di rateizzazione di cui ai precedenti commi 1 e 3 (rispettivamente: adesione all'accertamento con eventuale definizione agevolata delle sanzioni e accertamento con adesione) qualora intervenga, successivamente all'avvio della procedura di pagamento rateale con applicazione delle sanzioni in misura ridotta per adesione, la presentazione da parte del contribuente del ricorso tributario, questa comporterà l'automatica rideterminazione dell'importo rateizzato con applicazione delle sanzioni nella misura intera irrogata.

8. Nelle medesime ipotesi di cui al precedente comma 7, in caso di decadenza automatica della rateizzazione saranno recuperate le sanzioni nella misura intera irrogata.

9. Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione.

10. Per tutti i casi sopra esposti le eventuali spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate, il cui titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, sono in ogni caso a carico del contribuente beneficiario della dilazione.

#### **ART. 6 - Procedimento**

1. L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario incaricato che è responsabile del procedimento oppure dal Concessionario incaricato della riscossione.

2. Nel corso dell'istruttoria viene verificata la completezza della domanda e della documentazione presentata.

3. Si può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario/Concessionario indicherà nell'atto di richiesta.

4. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

5. Le istruttorie di rateizzazioni compiute dal Concessionario sono inviate al Responsabile del Servizio Tributi al fine di verificare l'esistenza di ulteriori rateizzazioni in corso concesse dall'Ente prima della concessione definitiva.

#### **ART. 7 – Provvedimento di concessione o diniego**

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale oppure il Concessionario adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.

2. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.

3. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato con le modalità indicate dallo stesso nella richiesta di rateizzazione.

#### **ART. 8 – Interessi**

1. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione incrementato di due punti percentuali.

2. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima

rata, secondo quanto previsto all'articolo 5 del presente Regolamento, e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.

#### **ART. 9 – Disposizioni finali ed entrata in vigore**

Con l'emanazione delle presenti disposizioni si intendono abrogate le precedenti norme contenute in altri regolamenti comunali, in materia di rateizzazioni di pagamento di tributi arretrati.

Le eventuali rateizzazioni già concesse ed ancora in corso continuano a seguire le precedenti disposizioni.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione e si applica pertanto a tutte le istanze di rateizzazione prevenienti da quella data.